



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 169 DEL 17-12-2021

OGGETTO: AVVISI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI COMPLESSIVE N. 14 UNITÀ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN CATEGORIA C E D, PROFILI PROFESSIONALI "AMMINISTRATIVO CONTABILE" E "TECNICO AMMINISTRATIVO", POSIZIONE ECONOMICA "C1" E "D1", PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO FUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, CON RISERVA DEI POSTI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017. PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

ALESSANDRA BRUNETTI

SERVIZIO RISORSE UMANE

IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

Campobasso, 17-12-2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO

Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa;

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante *“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”* e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010, n. 10;
- la deliberazione di G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 recante *“Atto di Organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti”*;
- la D.G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore della Direzione generale per la Salute”*;

RICHIAMATA la legge regionale legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

RICORDATO che, in esecuzione delle deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019 recanti il Piano triennale dei fabbisogni di personale sono stati pubblicati i seguenti avvisi pubblici:

- DDD n. 85/2019 e n. 87/2019 per l'assunzione di complessive n. 14 unità di personale con qualifica non dirigenziale da assegnare al Servizio di Protezione civile per le attività del Centro funzionale e della sala operativa (di cui n. 4 in categoria *“C amministrativo contabile”*, n. 4 in categoria *“C tecnico amministrativo”*, n. 2 in categoria *“D amministrativo contabile”* e n. 4 in categoria *“D tecnico amministrativo”*);
- DDD n. 106/2019 per l'assunzione di complessive n. 14 unità di personale per la categoria *“C”*, di cui n. 4 in profilo professionale *“amministrativo contabile”*, n. 5 in profilo professionale *“informatico amministrativo”* e n. 5 in profilo professionale *“tecnico amministrativo”*;
- DDD n. 107/2019 per l'assunzione di complessive n. 14 unità di personale per la categoria *“D”*, di cui n. 4 in profilo professionale *“amministrativo contabile”*, n. 5 in profilo professionale *“informatico amministrativo”* e n. 5 in profilo professionale *“tecnico amministrativo”*;
- DDD n. 98/2019 per l'assunzione di complessive n. 10 unità con qualifica dirigenziale, di cui n. 5 posti riservati al personale interno;
- DDD n. 114/2019 per l'assunzione di complessive n. 2 unità di personale attraverso l'istituto di cui all'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 di cui n. 1 unità in categoria *“D”*, profilo professionale *“tecnico amministrativo”* e n. 1 in profilo professionale *“amministrativo contabile”*;
- DDD n. 86/2019 per l'assunzione di complessive n. 4 unità di personale con qualifica dirigenziale attraverso l'istituto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- DDD n. 97/2019 per l'assunzione attraverso l'istituto della progressione verticale di carriera di complessive n. 7 unità;

EVIDENZIATO in particolare che con la procedura di reclutamento delle n. 14 unità di personale da assegnare al Servizio di Protezione civile per le attività del Centro funzionale e della sala operativa di cui alle richiamate determinazioni n. 85/2019 e n. 87/2019 riguardava le seguenti figure:

- n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale *“amministrativo contabile”*;
- n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale *“tecnico amministrativo”*;
- n. 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria *“D”*, profilo professionale *“amministrativo contabile”*;
- complessive n.4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a

tempo pieno in categoria D, profilo professionale “tecnico amministrativo”;

RILEVATO che la specifica iniziativa occupazionale di cui alle DDD n. 85/2019 e 87/2019 era stata già prevista nel precedente piano occupazionale di cui alle deliberazioni giuntali n. 452/2017 e n. 462/2017, ma non era stata prudenzialmente attuata, anche in ragione della pendenza di ricorso per condotta antisindacale avverso i procedimenti di cui trattasi;

DATO ATTO che l’iniziativa occupazionale di reclutamento delle nominate n. 14 unità da assegnare al Centro funzionale non prevedeva una procedura selettiva riservata, essendo generata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, commi 6 e 9, del D.L. 101/2013 e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 244/2016 né tantomeno consisteva in procedura di stabilizzazione soggettiva ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO che avverso la procedura concorsuale citata n. 10 candidati, allo stato assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione regionale, hanno presentato ricorso al TAR Molise per l’annullamento degli avvisi pubblici di cui alle determinazioni n. 85/2019 e n. 87/2019 (per il reclutamento di n. 14 unità di personale da assegnare al Centro funzionale), n. 106/2019 (per il reclutamento di n. 14 unità di categoria C), n. 107/2019 (per il reclutamento di n. 14 unità di categoria “D”), nonché delle deliberazioni n. 289/2019 e n. 338/2019 nella parte in cui ritenevano essere lesivi dei propri interessi ad essere stabilizzati definitivamente nei ruoli della Regione Molise;

PRESO ATTO della sentenza del TAR Molise n. 159 del 1° giugno 2020 che ha accolto la domanda di annullamento degli atti sopra citati per difetto di motivazione, ma nel contempo ne ha respinto “la domanda di accertamento del diritto alla stabilizzazione”;

CONSIDERATO che avverso la sentenza del TAR Molise n. 159/2020, l’Amministrazione regionale ha proposto ricorso in Consiglio di Stato argomentando che:

- a. il protocollo di intesa sottoscritto in data 20 aprile 2018 tra la Regione e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL prevedeva unicamente che la Regione e gli enti strumentali si impegnavano, ricorrendone tutti i presupposti di legge, a valutare la percorribilità in termini prioritari di un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale, attraverso le procedure di reclutamento speciali disciplinate dall’art 20, commi 1, 2, D.Lgs. n. 75/2017, nonché si impegnavano a operare una ricognizione del personale potenzialmente interessato alla partecipazione alle procedure disciplinate dal predetto art. 20. Pertanto, la natura del Protocollo di intesa non vincolava l’Amministrazione ad attivare le procedure di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ma unicamente a fare una ricognizione del personale potenzialmente interessato alla partecipazione;
- b. l’Amministrazione regionale non ha sottoscritto, dunque, accordi sindacali finalizzati all’attivazione della stabilizzazione occupazionale relativamente alla posizione soggettiva dei ricorrenti, avendo invece sottoscritto un accordo con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL finalizzato all’attivazione di una mera procedura di rilevazione del precariato presente nel c.d. Sistema Regione Molise (DGR n. 447/2018);
- c. i n. 10 ricorrenti di cui innanzi detto hanno partecipato alla iniziativa di rilevazione del personale potenzialmente interessato a eventuali procedure di stabilizzazione occupazionale, risultando provvisoriamente inseriti nei distinti elenchi unicamente in esito alla istruttoria inerente la verifica delle condizioni formali, e cioè: la completezza e la correttezza della domanda, nonché la verifica della data e dell’orario di ricevimento delle istanze, e in ragione delle dichiarazioni rese riferite ai requisiti oggettivi da essi valorizzati. Con il citato provvedimento si è quindi provveduto al rinvio della verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, al fine di definirne correttamente la posizione in ordine agli accertandi requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20, e dunque la conseguente ammissibilità. Tale verifica istruttoria, all’epoca della pubblicazione della citata sentenza del TAR Molise, non era stata definita;

LETTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quinta n. 6044 del 25 agosto 2021, che così dispone:

1. le funzioni svolte dai ricorrenti non sono diverse da quelle ordinamentali della Regione e dunque, l’eventuale scelta di un percorso di stabilizzazione riservata a soggetti in possesso di specifica esperienza professionale maturata nell’esercizio delle predette mansioni ordinamentali sarebbe risultata compatibile con il disposto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, per il quale, “*qualora l’Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di attivare le procedure di stabilizzazione occupazionale, esse devono*

risultare coerenti con il piano triennale dei fabbisogni professionali e quindi con le professionalità da reclutare, ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali. La stabilizzazione del personale precario nelle amministrazioni pubbliche risponde ai principi delineati dal comma 1 dell'art. 20 succitato, rappresentati dalle finalità di superamento del precariato, di riduzione del ricorso ai contratti a termine e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e può essere realizzata, secondo la normativa attualmente in vigore, attraverso due differenti modalità, alternative tra di loro e rimesse alla scelta dell'amministrazione datrice di lavoro". Tali modalità sono descritte alternativamente nel comma 1 e nel comma 2 del richiamato art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;

2. in particolare, in caso di attivazione della procedura di stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge Madia, l'Amministrazione potrà bandire un concorso pubblico che deve essere riservato fino a un massimo del 50% dei posti disponibili al personale precario che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In tal caso si prevede sia l'accesso dall'esterno che la stabilizzazione del personale precario, coerentemente con l'art. 97 della Costituzione;

CONSIDERATO che, nel respingere l'appello della Regione Molise, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittime le deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019 unicamente nella parte in cui hanno contemplato, tra le diverse iniziative di assunzione, per l'annualità 2019, anche la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 14 unità di personale da assegnare al Centro Funzionale del Servizio Protezione Civile. *"Ne consegue, altresì, l'illegittimità delle determinazioni del Direttore del Dipartimento Terzo n. 85/2019 e n. 87/2019, nonché della successiva determinazione del Dipartimento III, Servizio risorse umane, n. 106/2019, con cui sono stati approvati i relativi avvisi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 14 (quattordici) unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria "C" e "D", con profilo professionale "amministrativo contabile" e "tecnico amministrativo", per le attività del Centro Funzionale di Protezione civile, senza la previsione di alcuna "riserva" di posti, dando atto, altresì, che l'iniziativa occupazionale, essendo generata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, commi 6 e 9, del D.L. n. 101 del 2013 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 244 del 2016, non consisteva in una procedura di stabilizzazione soggettiva ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017";*

DATO ATTO in proposito che la verifica dei requisiti soggettivi posseduti dai n. 10 ricorrenti deve definirsi attraverso la conclusione - almeno limitatamente alle loro rispettive posizioni - della procedura di rilevazione del personale potenzialmente interessato a percorsi di stabilizzazione occupazionale di cui alla DGR n. 447/2018 avviata e solo provvisoriamente definita con la DDD n. 68/2018;

RICORDATO sul punto specifico che:

- con deliberazione giuntale n. 221 del 20 aprile 2018, l'Esecutivo regionale ha preso atto della proposta di Protocollo di intesa in materia di stabilizzazione del lavoro e valorizzazione delle esperienze lavorative nella Regione Molise e negli Enti strumentali del "Sistema Regione Molise" per il triennio 2018/2020 presentata alla Regione Molise dalle OO.SS. Confederali, qualificando l'iniziativa come atto di ordinaria amministrazione, nella misura in cui il Protocollo d'intesa impegna nell'immediato la Regione Molise alla mera attivazione delle forme di partecipazione sindacale, prodromiche all'adozione dell'atto interno di ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti al comma 1 e al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il Protocollo di Intesa tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. è stato sottoscritto in data 20 aprile 2018;
- con deliberazione giuntale n. 447 del 3 ottobre 2018 l'Esecutivo regionale ha tra l'altro approvato l'avviso pubblico riservato al personale contrattualizzato dall'Amministrazione regionale e dagli enti costituenti il c.d. Sistema Regione Molise finalizzato unicamente alla ricognizione del personale potenzialmente interessato alla partecipazione a eventuali procedure disciplinate dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'Avviso in parola è stato pubblicato nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione in materia;
- il Servizio Risorse umane, con determinazione direttoriale n. 68/2018, ha condotto preliminarmente

l'istruttoria inerente la verifica dei requisiti oggettivi posseduti dai candidati, cioè la verifica di tutti i requisiti richiesti dai bandi pubblici che non comportano valutazione di merito e/o espressione di un giudizio di valore, come ad esempio la completezza della domanda, la verifica della data e dell'orario di ricevimento delle istanze, rinviando, però, a successivo atto l'ammissibilità definitiva dei candidati a seguito della verifica della veridicità delle dichiarazioni allegate alle istanze, con particolare riferimento alle attività svolte dai candidati presso gli Enti rientranti nel c.d. Sistema Regione Molise;

RILEVATO che, nell'elenco allegato alla determinazione direttoriale n. 68/2018, con la quale sono stati approvati provvisoriamente gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi che hanno partecipato alla rilevazione del precariato, risultano essere presenti tra gli altri n. 14 unità di personale direttamente contrattualizzate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Amministrazione regionale, e cioè: Antonecchia Diego; Cardillo Antonio, Colagiovanni Salvatore, De Lisi Giancarlo, Del Gesso Angelo, Di Pilla Sergio, Di Sisto Massimiliano, Lembo Maria Teresa, Miceli Silvia, Pellegrino Mauro, Plescia Luisa, Piacci Vincenzo, Pontarelli Nicola, Spidalieri Mario;

DATO ATTO che dalla consultazione dell'archivio giuridico del personale, dei n. 14 nominativi innanzi elencati risultano allo stato contrattualizzati con l'Amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e assegnati al Servizio Protezione civile, soltanto le seguenti n. 12 unità di personale: Antonecchia Diego, Cardillo Antonio, Colagiovanni Salvatore, De Lisi Giancarlo, Del Gesso Angelo, Di Sisto Massimiliano, Lembo Maria Teresa, Miceli Silvia, Pellegrino Mauro, Plescia Luisa Pontarelli Nicola, Spidalieri Mario, in quanto le ulteriori n. 2 unità hanno presentato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO dunque, rispetto alla sopra cennata necessità di definire le verifiche in ordine alle posizioni dei n. 10 ricorrenti, per stringenti ragioni di economicità di procedimento, procedere al riscontro delle dichiarazioni a suo tempo valorizzate nelle rispettive istanze dagli attuali n. 12 dipendenti assegnati al Centro Funzionale e Sala operativa di Protezione civile (tra i quali sono i n. 10 ricorrenti);

RILEVATO pertanto, dall'esame delle istanze a suo tempo inviate dai n. 12 lavoratori a tempo determinato contrattualizzati per le attività del Centro funzionale e della sala operativa, dalla consultazione dell'archivio giuridico del personale regionale e dagli atti del Servizio Risorse umane, competente alla rilevazione dei fabbisogni professionali, alla programmazione degli stessi e alla gestione delle procedure concorsuali per la Regione Molise, che i sigg.ri Antonecchia Diego, Cardillo Antonio, Colagiovanni Salvatore, De Lisi Giancarlo, Del Gesso Angelo, Di Sisto Massimiliano, Lembo Maria Teresa, Miceli Silvia, Pellegrino Mauro, Plescia Luisa, Pontarelli Nicola, Spidalieri Mario:

- risultavano in servizio alla data del 28 maggio 2015 presso la soppressa e disciolta Agenzia per la Protezione civile;
- risultavano in servizio alla data del 22 giugno 2017 presso l'Amministrazione regionale che, nel frattempo a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi della L.R. n. 8/2015, era subentrata nei rapporti di lavoro a tempo determinato, assunti per le attività del Centro funzionale e della Sala operativa, e nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale assegnato all'ARPC;
- sono stati contrattualizzati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il terremoto 2002, in deroga alle normali procedure di reclutamento, e pertanto, NON risultano essere stati selezionati a seguito di alcuna procedura comparativa/selettiva/concorsuale;

RICORDATO il comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede che le PP.AA., in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato il personale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

PRESO ATTO conseguentemente che gli stessi sopra nominati dipendenti a tempo determinato risultano essere in possesso soltanto di due dei tre requisiti necessari per la c.d. stabilizzazione diretta, NON

risultando essere stati selezionati a seguito di procedure concorsuali pubbliche;

EVIDENZIATO pertanto che gli stessi possono essere dichiarati ammessi definitivamente alla procedura di rilevazione del precariato, relativamente al percorso previsto per la stabilizzazione occupazionale di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e cioè attraverso procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 (= 28/8/2015) di un "contratto di lavoro flessibile" presso l'Amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni presso la stessa Amministrazione che bandisce il concorso;

RIBADITO dunque che, con riferimento alla posizione delle n. 12 unità di lavoratori a tempo determinato in parola non è applicabile il percorso di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 (= c.d. stabilizzazione diretta), ma è applicabile unicamente il percorso di cui all'art. 20, comma 2, e cioè della procedura concorsuale parzialmente riservata che si giustifica, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, nelle sole procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati precedentemente assunti mediante prove di tipo concorsuale;

RICORDATO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede testualmente che: *"Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.";

EVIDENZIATO in relazione alla procedura concorsuale in senso stretto, che, avendo il piano triennale dei fabbisogni professionali di cui alle deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019 previsto, relativamente al personale da reclutare per il Centro funzionale e la Sala operativa, oltre ai requisiti generali di accesso anche requisiti specifici *ad hoc*, nella riedizione dei bandi di cui alle annullate determinazioni n. 85/2019 e 87/2019 devono essere riprodotti i medesimi requisiti, con riserva di posti (fino al 50%) dedicata al personale che ha maturato specifica esperienza professionale;

EVIDENZIATO altresì che nella procedura concorsuale per il reclutamento di personale da inquadrare nella categoria C (profilo professionale "amministrativo contabile", "tecnico amministrativo" e "informatico amministrativo"), di cui all'annullata determinazione direttoriale n. 106/2019, era già prevista dalle deliberazioni giuntali n. 289/2019 e n. 338/2019, l'applicazione della riserva di posti nella misura del 30% per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 52, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001, qualora la copertura dei posti messi a concorso riservati ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. risultasse negativa, in tutto o in parte;

RICORDATO che nei concorsi pubblici la quota del 50% dei posti deve essere sempre libera da qualunque riserva e che, pertanto, nella restante quota del 50% devono gravare complessivamente tutte le riserve previste dalla legge (es.: volontari in ferma breve, quote per L. n. 68/99) nonché quelle previste volontariamente dall'Ente che bandisce (es.: stabilizzazioni, progressioni di carriera);

RITENUTO pertanto necessario procedere alla riedizione dei bandi per il reclutamento di complessive n. 14 unità da assegnare al Centro funzionale e alla sala operativa della Protezione civile, già previsti nelle annullate determinazioni n. 85/2019 e n. 87/2019, nonché per il reclutamento di n. 14 unità da inquadrare nella categoria "C", già previsto nella DDD n. 106/2019, prevedendo in ciascuno dei bandi la riserva dei posti per coloro che hanno maturato specifica esperienza professionale;

TENUTO CONTO in relazione alla specifica iniziativa di reclutamento che:

- la vacanza dei posti messi a concorso è subordinata all'esito negativo delle procedure di cui agli art. 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, in corso di svolgimento;
- nel caso in cui dovessero essere interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante le procedure di cui agli articoli richiamati, i bandi allegati si intenderanno automaticamente revocati;
- nel caso invece in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di cui agli

art. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti mediante gli avvisi allegati;

DATO ATTO che allo stato l'Amministrazione regionale risulta aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/99 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.L. n. 44/2021 e ss.mm.ii. che prevede che per ridurre i tempi di reclutamento del personale, le PP.AA., anche in deroga alle disposizioni di cui al DPR n. 487/1994, al DPR n. 272/2004 e alla L. n. 56/2019, predispongono le procedure concorsuali secondo le seguenti modalità semplificate, assicurandone comunque il profilo comparativo:

- a) l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale nei concorsi per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

EVIDENZIATO che, ai sensi della vigente normativa, agli avvisi allegati al presente atto verrà data pubblicità e trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Molise, nelle sezioni Albo pretorio on line (da cui decorrono i termini di pubblicità legale), Selezioni e Concorsi, Amministrazione trasparente → bandi di concorso nonché attraverso la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai fini della notizia dell'avvenuta pubblicazione;

RITENUTO, conseguentemente, dover provvedere a riguardo;

DETERMINA

1. le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo e si intendono tutte di seguito integralmente riprodotte;
2. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6044/2021, di dichiarare annullate le procedure concorsuali di cui alle determinazioni direttoriali n. 85/2019 e n. 87/2019, dichiarate illegittime;
3. per l'effetto, di approvare i seguenti allegati:
 - a. allegato A: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale "amministrativo contabile", posizione economica "C1", presso l'Amministrazione regionale per le attività del Centro funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
 - b. allegato B: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale "tecnico amministrativo", posizione economica "C1", presso l'Amministrazione regionale per le attività del Centro funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
 - c. allegato C: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 2 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria "D", profilo professionale "amministrativo contabile", posizione economica "D1", presso l'Amministrazione regionale per le attività del Centro funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

d. allegato D: Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria D, profilo professionale "tecnico amministrativo", posizione economica "D1", presso l'Amministrazione regionale per le attività del Centro funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

4. di approvare (allegato E) lo schema di domanda di partecipazione;
5. di pubblicare i presenti Avvisi pubblici di cui trattasi sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:
 - Albo pretorio;
 - Selezioni e Concorsi;
 - Amministrazione trasparente → bandi di concorso;
6. di dare atto che la pubblicazione dei presenti avvisi pubblici di cui al punto 2 del presente determinato nella sezione Albo pretorio on line ha effetti di pubblicità legale ai sensi della normativa vigente;
7. di rinviare al Servizio Risorse umane per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82